Riunione del 14 maggio 2014

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 43

Sono presenti:
- Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Mennuni - Componente
- Avv. Andrea Ordine - Componente Relatore

41.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- DE SIMONI Stefano - n.q. Presidente p.t. Pallavolo Terni Crediumbria Ternana
- PALLAVOLO TERNI CREDIUMBRIA TERNANA n.p. Presidente p.t.

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

il tesserato **DE SIMONI Stefano - n.q. Presidente p.t. Pallavolo Terni Crediumbria Ternana** *per aver violato il principio di lealtà e probità ai sensi dell'art. 19 RAT, in relazione alle frasi calunniose e diffamatorie comparse sul sito ufficiale della società Crediumbria Ternana del seguente tenore "…….soprattutto in Toscana, le partite tra arbitri partigiani e taciti accordi nel campo, hanno strane evoluzioni……., al fine di evitare di rimanere imbrigliati in una lotta salvezza ambigua……";*

- la società **PALLAVOLO TERNI CREDIUMBRIA TERNANA n.p. Presidente p.t.** *per violazione dell'art. 2 RAT per i fatti esposti.*

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 14 Maggio 2014 alla quale non compariva nessuno per gli odierni incolpati.

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- udita la relazione della Procura Federale che insiste nella richiesta di applicazione di sanzione disciplinare per il tesserato De Simoni Stefano e per la Pallavolo Terni Crediumbria Ternana;
- esaminata la memoria difensiva degli incolpati;

PREMESSA

Con nota del 27/2/2014, il Presidente del Comitato Regionale Toscana segnalava alla Procura Federale che, nel sito Ufficiale della società odierna incolpata, veniva riportato un articolo contenente insinuazioni ed allusioni (integralmente riportate nel capo di incolpazione trascritto) nei confronti di tesserati ed altri affiliati FIPAV del suddetto Comitato Regionale;
Regolarmente contestato l'addebito al Presidente del sodalizio interessato ed alla società, il difensore degli incolpati, avv. Gianluca Lucarelli, depositava memoria difensiva nella quale, pur non negando il fatto storico - peraltro provato documentalmente - si tentava di fornire un'esimente per il Presidente (e, dunque, per la società) essendo l'articolo *de quo* stato pubblicato da un addetto stampa del sodalizio non tesserato ed all'insaputa del sig. De Simoni impegnato, nel frangente temporale che interessa, in un viaggio all'estero per motivi strettamente personali e familiari.
La difesa, dunque, concludeva per l'archiviazione del procedimento non sussistendo, a suo dire, profili di responsabilità disciplinare, neanche a livello di colpa, in capo al sig. De Simoni e di responsabilità oggettiva a carico della società Pallavolo Terni Crediumbria Ternana. Evidenziava, infine, il contegno tenuto dal De Simoni che, in ogni caso, si prodigava nel fornire le proprie scuse per l'accaduto con comunicazione e-mail inoltrate alle compagini sociali locali.

OSSERVA

Non sussistono dubbi in ordine alla portata lesiva delle affermazioni pubblicate nell'articolo che, con espresse allusioni e infide insinuazioni - soprattutto se riferite all'assunta partigianeria del soggetto imparziale per eccellenza (*id est* il direttore di gara) e ad eventuali *combine* tra i diversi sodalizi - tentano di instillare dubbi circa la regolarità dello svolgimento delle gare e dell'intero campionato, ledendo l'onore ed il decoro non solo degli altri tesserati ed associati, ma dell'intero ordinamento pallavolistico della FIPAV in aperta violazione ai principi di lealtà e correttezza sanciti dai regolamenti federali.
Le argomentazioni difensive proposte dagli odierni incolpati non appaiono condivisibili in quanto infondate.
Ed invero, la dedotta temporanea assenza del Presidente – se pur dettata da motivi apprezzabili sotto un profilo morale ed umano – non consente di esimere lo stesso dall'esercizio di una costante e continua vigilanza dei propri collaboratori fornendo agli stessi (a maggior ragione in previsione di un allontanamento dalla sede sociale) le opportune e necessarie disposizioni al fine di garantire il corretto comportamento della società e dei propri tesserati.
Come rilevato dall'Ufficio della Procura Federale, non appare rilevante che l'addetto stampa (autore materiale della pubblicazione dell'articolo) non fosse tesserato.

In diverso modo argomentando, infatti, sarebbe agevole per ogni sodalizio (e per il Presidente p.t. dello stesso) dotarsi di un addetto stampa non tesserato per andare esente da qualsiasi sanzione disciplinare in caso di violazioni regolamentari.
Nel caso di specie, dunque, si evidenziano profili di responsabilità a carico del Presidente De Simoni sotto il duplice profilo della *culpa in eligendo* (ricoprendo proprio la figura dell'addetto stampa, nell'attuale sistema multimediale, un ruolo spesso determinante per la "vita sociale" degli associati e dei tesserati) e della *culpa in vigilando*.
Il De Simoni, con il proprio contegno colposo, ha violato l'art. 19 RAT che recita, al comma 2, "*I tesserati hanno il dovere : a) di mantenere condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI; […]*".
Responsabilità che grava anche a carico del sodalizio non in virtù dell'art. 55 Reg. Giur. richiamato dalla difesa della Pallavolo Terni Crediumbria Ternana, ma in virtù dell'art. 2 R.A.T., secondo comma, – correttamente contestato dalla Procura Federale – per il quale "*Gli associati alla FIPAV regolarmente affiliati hanno il dovere: a) di mantenere condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI;[…]*". Le scuse rassegnate dal Presidente del sodalizio vengono valorizzate in sede di determinazione della sanzione da infliggere agli incolpati come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del sig. Stefano De Simoni la sospensione da ogni attività federale per giorni trenta – fino al 26 giugno 2014 - ed a carico del sodalizio Pallavolo Terni Crediumbria Ternana in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di € 100,00.

Roma, 26 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Avv.Thomas Martone